



Civile Sent. Sez. 1 Num. 4519 Anno 2016

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 08/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 9839-2012 proposto da:

PROVINCIA DEGLI ABRUZZI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI -
ENTE MORALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTI
DI CRETA 85 - INT 12, presso il dott. ANTONIO
PORFILIO, rappresentata e difesa dall'avvocato
SALVATORE DE SIMONE, giusta procura a margine del
ricorso;

2016

136

- **ricorrente** -

contro

FISIOTER S.N.C. DI MARIA TERESA BONIFACIO & C. (c.f.



00819730706), in persona del legale rappresentante pro tempore, BAISTROCCHI ANNA PAOLA, BONIFACIO MARIA TERESA, BAISTROCCHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso l'avvocato COSTANTINO GRECO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE LUIGI GRECO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 207/2011 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DE SIMONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 e 11 maggio 2001, la Provincia degli Abruzzi dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini conveniva, dinanzi al Tribunale di Larino-sezione distaccata di Termoli, la Fisioter s.n.c. di Maria Teresa Bonifacio & c., nonché la stessa signora Bonifacio, in proprio, ed i sigg. Alessandro e Anna Paola Baistrocchi, esponendo

- che con scrittura privata autenticata, in data 24 giugno 1997, il religioso Nicola Fantini e la sig.ra Maria Teresa Bonifacio avevano costituito la Fisioter s.n.c., avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di medicina riabilitativa, regolarizzando la precedente società di fatto, omonima;

- che l'art. 10 dell'atto costitutivo disponeva l'intrasferibilità a terzi delle partecipazioni sociali, senza l'espresso consenso degli altri soci, salvo il caso di trasferimento in favore, fra gli altri, dell'ordine religioso di appartenenza;

- che con scrittura privata in data 31 luglio 1998 il socio Fantini trasferiva i suoi beni in favore dell'ente morale Provincia dei Frati Minori Cappuccini d'Abruzzo, conferendo successiva procura speciale irrevocabile al superiore provinciale per la vendita, in particolare, della quota della Fisioter s.n.c.;

- che in esecuzione del mandato, il legale rappresentante dell'ente monastico, sig Bruno Cipriani, con scrittura privata autenticata in data 24 marzo 1999, cedeva tale quota alla Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori Cappuccini, notificando la cessione alla Fisioter s.n.c. in persona dell'amministratrice, sig.ra Bonifacio;

- che quest'ultima aveva contestato la validità del contratto, perché intervenuto dopo la morte del Fantini, ed aveva inserito illegittimamente nella società i propri figli Baistrocchi Alessandro e Baistrocchi Anna Paola, estromettendone l'Ordine dei frati minori cappuccini.

Tutto ciò premesso, chiedeva l'accertamento della validità ed efficacia dell'intervenuta cessione della quota e la revoca della sig.ra Bonifacio dalla carica di amministratrice; oltre al risarcimento dei danni.

Costituendosi ritualmente, i convenuti contestavano la validità dell'atto dispositivo, posto in essere in forza di mandato ormai inefficace, dopo il decesso del mandante.

In particolare, i sig.ri Alessandro e Paola Baistrocchi assumevano di essere divenuti soci a seguito del conferimento della somma di lire 26 milioni.

Con sentenza 19 febbraio 2004 il Tribunale di Larino-sezione distaccata di Termoli rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Campobasso con sentenza 11 ottobre 2011.

La corte territoriale motivava

- che il trasferimento della quota già appartenuta al Fantini era stato effettuato dopo il decesso dello stesso, restando irrilevante l'invocata "*intesa preliminare*" con cui egli dichiarava di vendere alla Provincia degli Abruzzi, per il corrispettivo di lire 230 milioni, tra l'altro, anche la quota sociale in contestazione: scrittura,

proveniente dal solo Fantini, la cui sottoscrizione era stata peraltro disconosciuta dalla Bonifacio;

- che mancava la prova di un interesse giuridico idoneo a configurare un mandato *in rem propriam* del Fantini al legale rappresentante della Provincia degli Abruzzi. come tale, di perdurante efficacia, anche dopo il decesso del mandante;

- che non era stata contestata, con censure specifiche, l'ordinanza con cui si era negata l'ammissione della prova dedotta e della consulenza tecnica d'ufficio grafica richiesta.

Avverso la sentenza, non notificata, la Provincia degli Abruzzi dei frati minori cappuccini proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 5 aprile 2012.

Deduceva

1) la violazione dell'art. 1350 cod. civile ed il difetto di motivazione, in ordine al ritenuto requisito della forma scritta per la cessione di una quota sociale;

2) la violazione degli articoli 216 e segg. cod. proc. civ. ed il difetto di motivazione per la mancata ammissione delle prove articolate e della consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della verifica della firma del fantini nell'atto 31 luglio 1998, disconosciuta *ex adverso*;

3) la violazione dell'art. 1723, secondo comma, cod. civ. e la carenza di motivazione nell'omesso rilievo della natura irrevocabile del mandato, conferito anche nell'interesse del mandatario; nonché, la carenza di legittimazione dell'amministratore e dei soci della società in nome collettivo.

Resistevano congiuntamente, con controricorso, la Fisioter s.n.c. di Maria Teresa Bonifacio & c., ed inoltre la medesima sig.ra Bonifacio ed i sigg. Alessandro Baistrocchi ed Anna Paola Baistrocchi, in proprio.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civile.

All'udienza del 21 gennaio 2016 il Procuratore generale ed il difensore della parte ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il primo motivo è infondato.

E' esatto il principio di diritto secondo cui la cessione di quota sociale non è soggetta a requisiti di forma, ai fini della validità, neppure se nel patrimonio sociale vi siano beni immobili: della cui proprietà resta titolare la sola società, e non il socio (Cass., sez.1, 10 maggio 2010 n.11.314). Sennonché, la cd. "*intesa preliminare*" datata 31 luglio 1998 è stata sottoscritta, nella specie, dal solo Fantini: restando quindi inefficace, quale dichiarazione unilaterale, fuori delle ipotesi nominate di cui agli artt. 1987-1989 cod. civ.

Ne consegue che l'amministratrice, sig.ra Bonifacio, ben poteva rifiutare l'ammissione, in qualità di socia, della Provincia dei Frati Minori Cappuccini d'Abruzzo, in carenza di un contratto valido ed efficace; e la censura non coglie nel segno, perché la *ratio decidendi* della sentenza impugnata non è il difetto del requisito scritto ex art.1350 cod. civile.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 216 e segg. cod. proc. civ. ed il difetto di motivazione per la mancata ammissione di prove.

Il motivo è infondato, per la già enunciata inefficacia della promessa unilaterale di trasferimento; pur se la sentenza impugnata appaia erronea sul punto per una ragione diversa e pregiudiziale rispetto a quanto dedotto dalla parte. Premesso, infatti, che il disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura deve provenire dalla parte che ne sia l'apparente autrice (art.214 cod. proc. civile: "*Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione*") e che, per contro, la stessa era stata tacitamente riconosciuta dall'avente causa che intendeva avvalersene (*ibidem*, secondo comma), lo strumento utilizzabile dalla parte controinteressata era quindi quello della querela di falso (art. 2702 cod. civ.), e non del mero disconoscimento, cui sono legittimati solo l'autore o i suoi successori, a titolo universale o particolare (art.214 cod. proc. civ.).

In carenza di tale impugnazione, la scrittura privata conserva, quindi, la sua efficacia probatoria – sia pure nei sensi di cui appresso - nei confronti dei terzi, Fisioter s.r.l., Bonifacio e sigg. Baistrocchi.

Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 1723, secondo comma, cod. civ. e la carenza di motivazione nell'omesso rilievo della natura irrevocabile del mandato.

Il motivo è fondato.

Già il dato letterale del mandato, conferito con scrittura privata autenticata 22 ottobre 1998, ponendone in evidenza l'irrevocabilità – alla luce dell'espresso richiamo all'art. 1723, secondo comma, codice civile, oltre che della dispensa da ogni obbligo di rendiconto – rendeva, *prima facie*, plausibile la sussistenza dell'interesse giuridico *in rem propriam* del mandatario.

Per di più, tale contratto, con connessa procura speciale, dev'essere valutato in collegamento con la cd. "*intesa preliminare*", che, benché unilaterale ed inefficace a fini traslativi, può essere apprezzata sotto il profilo in esame della natura del mandato; oltre che con ogni altra circostanza di fatto rilevante a fini presuntivi, eventualmente allegata e provata.

Tale disamina non è stata operata dalla corte territoriale, che si è limitata ad affermazioni di principio: esatte, se isolatamente prese, ma inidonee a dare conto, nella fattispecie concreta, della soluzione negativa adottata.

La sentenza dev'essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, *in parte qua*, ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della fase di legittimità alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione.

Roma, 21 gennaio 2016

PELLERA
10/1